



CITTA' DI GALLIPOLI

(Provincia di Lecce)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 31.07.2020)

Sommario: Articolo 1 – Istituto dell'accertamento con adesione; Articolo 2 – Ambito di applicazione dell'istituto; Articolo 3 – Attivazione del procedimento di definizione; Articolo 4 – Procedimento ad iniziativa dell'ufficio comunale; Articolo 5 – Procedimento ad iniziativa del contribuente; Articolo 6 – Effetti dell'istanza di accertamento con adesione; Articolo 7 – Esame dell'istanza di accertamento con adesione su iniziativa del contribuente ed invito a comparire; Articolo 8 – Procura; Articolo 9 – Contraddittorio; Articolo 10 – Atto di accertamento con adesione; Articolo 11 – Modalità di versamento e rateizzazione; Articolo 12 – Perfezionamento dell'adesione; Articolo 13 – Effetti della definizione; Articolo 14 – Riduzione delle sanzioni; Articolo 15 – Omesso, parziale, tardivo versamento delle somme dovute; Articolo 16 – Disposizioni finali.

Art. 1 - Istituto dell'accertamento con adesione.

1. Al fine di instaurare con il contribuente un rapporto improntato a principi di collaborazione e trasparenza, è introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, quale istituto deflattivo del contenzioso, ai sensi dell'art. 50 della legge n. 449/1997, sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, in quanto compatibili e come disciplinato dagli articoli seguenti.
2. L'accertamento con adesione si sostanzia come istituto per la composizione della pretesa tributaria del comune in contraddittorio con il contribuente, estrinsecandosi come espressione di una mera collaborazione nella formazione di giudizi sugli elementi di fatto e sui presupposti dell'obbligazione tributaria.

Art. 2 - Ambito di applicazione dell'istituto.

1. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata ai soli accertamenti sostanziali e non si estende alla parte di questi concernente la semplice correzione di errori materiali e formali non incidenti sulla determinazione del tributo ovvero agli avvisi di accertamento dei tributi in conseguenza di un'attività di controllo formale delle dichiarazioni e dei versamenti.
2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi di natura presuntiva o suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili, quali, a titolo esemplificativo:
 - i casi di mero controllo formale finalizzati alla liquidazione e riscossione del tributo;
 - i casi in cui la richiesta del contribuente sia finalizzata alla sola riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicate dall'ente per le violazioni degli obblighi di dichiarazione o di pagamento del tributo;
 - i casi in cui l'accertamento sia basato sugli elementi oggettivi fissati dalla legge per la determinazione del tributo.
3. Al fine di evitare, da un lato, incertezze da parte dei contribuenti e, dall'altro, che vengano presentate istanze di definizione al solo fine di ottenere la sospensione dei termini per ricorrere e per pagare, negli avvisi di accertamento emessi viene, di norma, indicato se in relazione agli stessi può essere o meno presentata istanza di accertamento con adesione.
4. L'accertamento può essere definito con l'adesione di uno solo dei soggetti obbligati, con conseguente estinzione della relativa obbligazione anche nei confronti di tutti i coobbligati.
5. In ogni caso, resta fermo il potere del Comune di annullare, in tutto o in parte, mediante l'istituto dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi illegittimi e/o infondati.

Art. 3 - Attivazione del procedimento di definizione.

1. Il procedimento di definizione può essere attivato:
 - a) a cura dell'ufficio comunale, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
 - b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.
2. Il responsabile del procedimento di accertamento con adesione coincide con il funzionario responsabile del tributo.

Art. 4 - Procedimento ad iniziativa dell'ufficio comunale.

1. In presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, il funzionario responsabile, prima di notificare l'avviso di accertamento, può inviare al contribuente stesso mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC un invito a comparire. Non si applica l'art. 5-ter del predetto D. Lgs. n. 218/1997 in materia di contraddittorio preventivo mediante invito a comparire obbligatorio.
2. Nell'invito a comparire il funzionario responsabile specifica:
 - il tributo;
 - i periodi d'imposta suscettibili di accertamento;
 - gli elementi rilevanti ai fini dell'accertamento in possesso dell'ufficio (cespiti imponibili, indirizzo o estremi catastali etc.);
 - le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti e le relative motivazioni;
 - il giorno, l'ora ed il luogo in cui il contribuente o il suo rappresentante, munito di delega, dovrà presentarsi per l'instaurazione del contraddittorio, da fissarsi in data non anteriore a 30 giorni dalla notifica dell'invito.

3. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e simili, che il comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, può rivolgere al contribuente, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
4. La partecipazione del contribuente al procedimento, anche se invitato, non costituisce obbligo e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile.

Art. 5 - Procedimento ad iniziativa del contribuente.

1. Il contribuente, al quale sia stato notificato un avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui all'art. 6, qualora riscontri nello stesso elementi valutativi che possono portare ad un ridimensionamento della pretesa del tributo, può formulare, anteriormente alla impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza di accertamento con adesione, in carta libera a mezzo PEC, raccomandata con ricevuta di ritorno o consegna diretta all'ufficio Protocollo, indicando il proprio recapito telefonico. Non si applica l'art. 5-ter del predetto D. Lgs. n. 218/1997 in materia di contraddittorio preventivo mediante invito a comparire obbligatorio.
2. L'istanza di cui al comma 1 può essere presentata cumulativamente per i singoli avvisi di accertamento notificati.
3. L'impugnazione dell'avviso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale ovvero la presentazione del reclamo-mediazione comporta rinuncia all'istanza di definizione.
4. L'iniziativa del contribuente è esclusa qualora l'ufficio lo abbia in precedenza già invitato a concordare, con successivo esito negativo o qualora il contribuente non si sia presentato per la definizione dell'accertamento.
5. Qualora gli avvisi di accertamento per cui viene richiesta l'istanza di accertamento con adesione siano riferiti ad alcune annualità di imposta, con esclusione di altre annualità passibili di accertamento, il contribuente può, in sede di presentazione dell'istanza ovvero in sede di contraddittorio, richiedere che la definizione venga estesa anche alle annualità di imposta per cui non è stato notificato l'avviso, limitatamente ai cespiti imponibili individuati negli accertamenti già emessi. E' facoltà del funzionario responsabile accogliere o meno la richiesta di estensione dell'accertamento con adesione.

Art. 6 - Effetti dell'istanza di accertamento con adesione.

1. La presentazione dell'istanza, purché questa rientri nell'ambito di applicazione dell'istituto in oggetto ai sensi dell'art. 2, produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, i termini per l'impugnazione e quelli per il pagamento del tributo.
2. L'istanza di accertamento con adesione dichiarata inammissibile non produce effetto ai fini della sospensione dei termini per la proposizione del ricorso e per il pagamento del tributo.

Art. 7 - Esame dell'istanza di accertamento con adesione su iniziativa del contribuente ed invito a comparire.

1. Il funzionario responsabile, al quale sia pervenuta da parte del contribuente istanza di accertamento con adesione, ne verifica la legittimità e la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'istituto.
2. E' inammissibile l'istanza di accertamento con adesione presentata:
 - a) per la definizione di elementi che esulano dall'ambito di applicazione dell'istituto;
 - b) per la definizione di avvisi di accertamento per omessi e/o parziali e/o tardivi versamenti;
 - c) oltre i termini utili per proporre ricorso avverso l'avviso di accertamento.
3. Entro il termine di 15 giorni dalla presentazione dell'istanza il funzionario responsabile:
 - a) dichiara l'inammissibilità dell'istanza di accertamento con adesione mediante comunicazione da inviare a mezzo PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno;
 - b) formula l'invito a comparire per la definizione in contraddittorio dell'accertamento, indicando l'ora, la data ed il luogo della comparizione.

Art. 8 - Procura.

1. Il contribuente può farsi rappresentare in tutte le fase del procedimento da un proprio procuratore speciale.
2. Il procuratore speciale di cui al comma 1 deve essere munito di delega, con firma che può essere autenticata anche dal funzionario comunale addetto alla definizione. Se il delegato è persona abilitata all'assistenza tecnica, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la firma è autenticata dal delegato medesimo.

3. Non è richiesta l'autenticazione se la procura è conferita al coniuge o a parente o affine entro il 4° grado o a propri dipendenti da persone giuridiche.

Art. 9 – Contraddittorio.

1. Nel giorno stabilito per la comparizione il contribuente (o suo procuratore) fornisce al funzionario le precisazioni, i dati, le notizie e gli elementi che ritiene utili alla definizione dell'accertamento.
2. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
3. Eventuali motivate richieste di differimento, avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, vengono accordate solamente se avanzate entro tale data.
4. In sede di contraddittorio per la definizione dell'accertamento con adesione il funzionario responsabile deve compiere un'attenta valutazione della fondatezza degli elementi posti alla base dell'accertamento, delle motivazioni addotte dal contribuente nonché dell'economicità dell'azione amministrativa e degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.
5. Qualora concordemente stabilito tra le parti in relazione all'esigenza di acquisire ulteriori elementi istruttori o di approfondire particolari problematiche, possono essere fissati ulteriori e successivi incontri.
6. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in un verbale, redatto dal responsabile del procedimento.

Art. 10 - Atto di accertamento con adesione.

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente (o dal suo procuratore) e dal funzionario responsabile del tributo.
2. Nell'atto suddetto, oltre all'indicazione degli atti presupposti (la dichiarazione del contribuente, la pretesa tributaria formalizzata ed il richiamo alla documentazione in atti), vengono indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione e, in particolare:
 - a) gli elementi di valutazione adottati dal contribuente;
 - b) i percorsi logico-giuridici che conducono alla revisione della pretesa tributaria;
 - c) i criteri adottati per la rideterminazione della base imponibile;
 - d) la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi, dovuti in conseguenza della definizione.

Art. 11 - Modalità di versamento e rateizzazione.

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione deve essere eseguito, ai fini del perfezionamento dello stesso, entro giorni venti dalla redazione dell'atto di adesione.
2. A richiesta dell'interessato è ammesso il pagamento rateale in conformità a quanto previsto dal vigente Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali.
3. Nelle ipotesi previste dal sopra citato Regolamento comunale per la riscossione delle entrate comunali, il contribuente è tenuto a prestare apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa – entro il termine di scadenza della prima rata – a copertura dell'intero periodo previsto dal piano di rateizzo, maggiorato di dodici mesi. La fideiussione presentata deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione e l'immediata operatività a richiesta dell'Ente.
4. Sull'importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi al saggio legale vigente al giorno del pagamento della prima rata, calcolati in tale data e fino alla scadenza di ciascuna rata.

Art. 12 - Perfezionamento dell'adesione.

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione delle intere somme dovute ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata e con la prestazione della garanzia, ove dovuta.
2. Entro i successivi 10 giorni dal versamento di cui al comma 1, il contribuente fa pervenire all'ufficio comunale la quietanza dell'eseguito pagamento e, ove dovuta, la garanzia con l'indicazione del numero delle rate prescelte. In tale circostanza, verrà rilasciato al contribuente (o a suo incaricato) l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione allo stesso destinatario.

Art. 13 - Effetti della definizione.

1. L'accertamento con adesione, perfezionato ai sensi dell'art. 12, non è soggetto ad impugnazione, non è

integrabile o modificabile da parte del comune, fatto salvo quanto precisato nel comma seguente.

2. L'intervenuta definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore attività accertativa nei seguenti casi:

- definizione riguardante accertamenti parziali;
- sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile dal contenuto della denuncia, né dagli atti in possesso del comune alla data medesima.

3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

Art. 14 - Riduzione delle sanzioni.

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni collegate al tributo che hanno dato luogo all'accertamento con adesione si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.

2. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente nonché la mera acquiescenza prestata dal contribuente, in sede di contraddittorio, all'accertamento notificato rendono inapplicabile la riduzione di cui al comma 1.

Art. 15 - Omesso, parziale, tardivo versamento delle somme dovute.

1. In caso di rateazione delle somme dovute, il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e la riscossione coattiva dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni nonché della sanzione di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 471/1997, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.

2. E' esclusa la decadenza in caso di lieve inadempimento dovuto a insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3 per cento;

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche con riguardo al versamento in unica soluzione o della prima rata delle somme dovute.

4. Nei casi previsti dal comma 2 nonché in caso di tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, si procede alla riscossione coattiva dell'eventuale frazione non pagata, della sanzione di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 471/1997, commisurata all'importo non pagato o pagato in ritardo, e dei relativi interessi.

5. La riscossione coattiva di cui al comma 4 non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 472/1997, entro il termine di pagamento della rata successiva ovvero, in caso di ultima rata o di versamento in unica soluzione, entro 90 giorni dalla scadenza.

Art. 16 – Disposizioni finali.

1. Il presente regolamento abroga il Capo VI del vigente Regolamento generale delle entrate e si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

2. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020.